

COMUNE DI CONCOREZZO

(PROVINCIA DI MILANO)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TRIBUTARIE IN MATERIA DI COMPENSAZIONE, INTERESSI E SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Approvato e allegato, sotto la lettera A), alla deliberazione
CC n. 10 del 27 marzo 2007

SOMMARIO

Titolo I – Compensazione

- Art. 1. Definizioni e presupposti
- Art. 2. La compensazione verticale
- Art. 3. La compensazione orizzontale
- Art. 4. Effetti della compensazione
- Art. 5. Compensazione d'ufficio
- Art. 6. Istanza di parte
- Art. 7. Esito dell'istanza e attuazione della compensazione

Titolo II – Altre disposizioni

- Art. 8. Interessi
- Art. 9. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

TITOLO III - Disposizioni Transitorie e Finali

- Art. 10. Rapporti pendenti
- Art. 11. Esclusioni

TITOLO I – COMPENSAZIONE

ART. 1. DEFINIZIONI E PRESUPPOSTI

1. La compensazione può avere luogo quando il cittadino è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Concorezzo, e soggetto passivo di un'obbligazione tributaria. In tal caso il contribuente può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente, secondo le seguenti disposizioni.
2. La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
3. La compensazione è definita "orizzontale" quando riguarda tributi diversi.
4. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile o se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.

ART. 2. LA COMPENSAZIONE VERTICALE

1. La compensazione verticale è disposta dal funzionario responsabile tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.

ART. 3. LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

1. La compensazione orizzontale è generalmente esclusa.
2. Il Comune valuta l'ammissibilità della compensazione orizzontale, su specifica istanza di parte rivolta al responsabile del settore, qualora l'entità delle singole obbligazioni in compensazione sia pari o superiore a 100.000,00 euro.

ART. 4. EFFETTI DELLA COMPENSAZIONE

1. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
2. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzione o di interessi.

ART. 5. COMPENSAZIONE D'UFFICIO

1. Qualora nel procedere all'emissione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, oppure di altro invito a pagare al contribuente, l'ufficio riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, si procede a compensare i relativi importi, imputando la somma compensata al periodo d'imposta già scaduto o comunque remoto.
2. L'avviso di pagamento spedito al contribuente dovrà comunque riportare gli importi dovuti con l'indicazione di quelli compensati, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata e all'indicazione della differenza dovuta.
3. La compensazione può essere effettuata dall'ufficio anche al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo.

ART. 6. ISTANZA DI PARTE

1. Il contribuente può chiedere che sia dichiarata l'estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria, per compensazione con il diritto al rimborso del medesimo tributo.
2. Nell'istanza dovranno chiaramente essere indicati:
 - i dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;
 - gli anni di competenza o i diversi periodi di riferimento degli importi di cui ai primi due punti;
 - il termine di scadenza del pagamento del tributo.
3. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento a un'istanza di rimborso precedentemente trasmessa. In tal caso, dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso, o della ricevuta di presentazione della stessa, e dovranno comunque essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
4. L'accoglimento dell'istanza di compensazione comporta la rinuncia alla richiesta di rimborso.

ART. 7. ESITO DELL'ISTANZA E ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

1. Il funzionario responsabile del tributo o, in mancanza, il responsabile del settore competente, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al contribuente l'esito dell'istanza di compensazione.
2. Ricevuta la comunicazione dell'ufficio, il contribuente procede alla compensazione, versando le eventuali differenze dovute.

TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 8. INTERESSI

1. Gli interessi, a credito e a debito, sono applicati, in tutti i rapporti tributari, al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9. PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si pagano e non si riscuotono i tributi di importo inferiore ai 12 euro.
2. Se le somme indicate al comma 1 sono comprensive di interessi, sanzioni o accessori comunque denominati il limite alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti tributari è elevato a 17 euro. Il limite non si applica ai crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi, che derivino da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento di un medesimo tributo.
3. Se l'importo del credito o del debito tributario supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si riscuote e si pagano per l'intero ammontare.
4. Le somme indicate ai commi 1 e 2 sono escluse da qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti e soli rapporti tributari – con specifica esclusione dei corrispettivi per servizi resi a pagamento – e anche per periodi d'imposta precedenti e non devono intendersi come franchigia.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 10. RAPPORTI PENDENTI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti pendenti al 1° gennaio 2007, non ancora definiti e a quelli per i quali sia stata richiesta l'autotutela e il Comune non si sia ancora pronunciato.

ART. 11. ESCLUSIONI

1. Non vengono applicate sanzioni amministrative nei casi in cui il mancato rispetto di un termine stabilito da una norma tributaria sia stato causato da eventi eccezionali o imprevedibili, se il contribuente non ha potuto delegare altri per gli adempimenti di legge.
2. In tali casi, può essere disposta la remissione in termini per la presentazione di una denuncia, o per effettuare un pagamento con provvedimento motivato del Responsabile di Settore.